

Circolare informativa per la clientela
dell'8 luglio 2010

REGIME DELL'IVA PER CASSA

In questa Circolare

- 1. Caratteristiche e finalità**
- 2. Ambito soggettivo**
- 3. Ambito oggettivo**
- 4. Ambito temporale**
- 5. Adempimenti**
- 6. Entrata in vigore**

1. CARATTERISTICHE E FINALITÀ

Il Legislatore tributario, con l'art. 7, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009, ha inteso introdurre una misura volta a tutelare l'**equilibrio finanziario** dei soggetti Iva medio-piccoli in termini di volume d'affari. Con detta norma, infatti, coloro che operano nell'**esercizio di impresa, arte o professione**, in presenza di **determinati requisiti**, possono effettuare **cessioni di beni o prestazioni di servizi** in relazione alle quali l'Iva diviene **esigibile al momento dell'effettiva riscossione** del corrispettivo.

Detto regime Iva, denominato «**Iva per cassa**», determina in capo ai soggetti, che possiedono i requisiti per applicarlo, notevoli **vantaggi** sotto il profilo finanziario. Nel **regime Iva ordinario** vige l'obbligo di emettere la fattura, e quindi di liquidare l'imposta dovuta all'Erario, al momento dell'**effettuazione dell'operazione** (art. 21, co. 4, D.P.R. 633/1972): ciò impone, conseguentemente, ai cedenti/prestatori di **anticipare** all'Erario il **versamento** dell'Iva, qualora l'effettivo incasso avvenga (come sempre più spesso accade) molto tempo dopo l'emissione della fattura. Applicando il regime dell'Iva per cassa, invece, i cedenti/prestatori possono **posticipare** il **versamento** dell'Iva dovuta sulle proprie fatture di vendita al momento del loro **effettivo incasso**, evitando in tal modo di impiegare risorse finanziarie proprie o di terzi nel pagamento anticipato dell'Iva sulle vendite non ancora incassate.

Il D.L. 185/2008 ha subordinato l'efficacia della norma in esame, entrata **in vigore il 29.1.2009**, a due condizioni:

- la **preventiva autorizzazione comunitaria** prevista dalla Direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28.11.2006, che disciplina l'imposta sul valore aggiunto;
- l'**emanazione** di un **decreto di attuazione** del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In relazione alla prevista autorizzazione comunitaria, la Commissione europea ha evidenziato che, sebbene l'art. 63 della Direttiva in parola, preveda che l'esigibilità dell'Iva abbia luogo all'atto della cessione dei beni o della prestazione dei servizi, il successivo art. 66 dispone che gli Stati membri possano stabilire, per talune categorie di soggetti o di operazioni, il differimento dell'esigibilità dell'imposta non oltre il momento dell'incasso del prezzo, senza alcuna preventiva autorizzazione. Il decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze è stato emanato il 26.3.2009 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27.4.2009, n. 96. Con detto decreto sono state approvate le disposizioni attuative richieste dal D.L. 185/2008, individuando in particolare la **soglia del volume d'affari** entro la quale i contribuenti possono avvalersi della **facoltà di applicare** il **regime dell'esigibilità differita** dell'Iva.

Di seguito si sintetizzano i diversi ambiti e limiti applicativi del regime dell'Iva per cassa.

2. AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti che possono fruire del regime dell'Iva per cassa, ovvero del differimento dell'esigibilità dell'Iva, sono coloro che nel contempo:

- ai sensi degli artt. 4 e 5, D.P.R. 633/1972, operano nell'**esercizio di impresa, arte o professione**;
- effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, imponibili nel territorio dello Stato, nei confronti di **cessionari o committenti** che, a loro volta, agiscono nell'**esercizio di impresa, arte o professione**;
- nell'**anno solare precedente** hanno realizzato (o **prevedono** di realizzare in caso di **inizio attività**) un **volume d'affari non superiore a 200.000 euro**.

Il regime è rivolto, pertanto, solamente ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione con un volume d'affari non superiore a 200.000 euro ed è limitato esclusivamente alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

Per quanto attiene alla soglia del volume d'affari entro la quale i contribuenti possono avvalersi della facoltà di applicare il regime dell'esigibilità differita dell'Iva, si precisa che, qualora nel corso dell'anno solare il contribuente superi detta soglia, le **operazioni effettuate, successivamente a detto superamento, non** possono più fruire del **regime dell'esigibilità differita**, mentre per le fatture emesse precedentemente viene mantenuto l'eventuale opzione per il regime dell'Iva per cassa.

È bene precisare che il regime dell'Iva per cassa ha **natura opzionale**: pertanto, i soggetti che possiedono i requisiti per applicarlo, possono liberamente scegliere se assoggettare o meno ciascuna operazione a detto regime, valutando in ogni singola fattispecie l'opportunità di adottare il differimento dell'esigibilità dell'Iva.

REGIME DELL'IVA PER CASSA	
Caratteristiche e finalità	Coloro che operano nell'esercizio di impresa, arte o professione, in presenza di determinati requisiti, possono effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione alle quali l'Iva diviene esigibile al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo, ciò al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario di tali soggetti.
Ambito soggettivo	I soggetti che possono fruire del regime dell'Iva per cassa sono coloro che nel contempo: <ul style="list-style-type: none"> • professione; • confronti di cessionari o committenti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione; • attività) un volume d'affari non superiore a 200.000 euro.
Ambito oggettivo	Le operazioni che possono giovare del differimento dell'esigibilità dell'Iva sono limitate alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Ambito temporale	Per evitare possibili frodi il Legislatore ha previsto un limite temporale massimo al differimento dell'esigibilità dell'imposta: l'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.
Adempimenti	Il cedente/prestatore deve: <ul style="list-style-type: none"> • imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7, D.L. 185/2008; • l'imposta dovuta. Il cessionario/committente è tenuto ad operare la detrazione d'imposta a partire dal momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo.
Entrata in vigore	Il regime è applicabile alle operazioni effettuate a partire dal 28.4.2009.

3. AMBITO OGGETTIVO

Come già accennato, le operazioni che possono giovare del differimento dell'esigibilità dell'Iva sono limitate alle **cessioni di beni o prestazioni di servizi** effettuate nei **confronti di soggetti** che agiscono nell'**esercizio di imprese, arti o professioni**.

Restano, quindi, **escluse** tutte le operazioni effettuate verso **privati consumatori**, sia residenti in Italia che all'estero. La *ratio* di detta limitazione risiede nella **residualità** dei casi in cui i privati consumatori pagano il corrispettivo in un momento successivo alla consegna dei beni o all'effettuazione dei servizi. In tal senso, nel caso in cui l'acquirente del bene o del servizio sia una **persona fisica** titolare di un'impresa individuale o esercente arte o professione, sarà necessario distinguere se l'acquisto sia effettuato nell'ambito dell'esercizio dell'impresa, arte o professione, ovvero a titolo di uso privato, in quanto, solamente nel primo caso, il cedente/prestatore potrà applicare il regime dell'Iva per cassa.

Parimenti, rimangono **escluse** dal novero delle fattispecie oggetto di possibile differimento dell'esigibilità dell'Iva, tutte quelle operazioni effettuate verso **committenti o cessionari** che assolvono l'imposta con il metodo del **reverse charge**; in tal caso, infatti, il debitore dell'imposta non è il cedente o prestatore, bensì l'acquirente che, tramite l'emissione dell'autofattura o l'integrazione della fattura ricevuta, assolve l'imposta.

Così come tutte le operazioni oggetto del regime speciale del meccanismo dell'inversione contabile non possono fruire del regime dell'Iva per cassa, anche tutti i soggetti che si avvalgono di **altri regimi speciali** per l'applicazione dell'Iva **non** possono agevolarsene.

Possono, invece, essere **oggetto** del regime del differimento dell'esigibilità dell'Iva:

- le operazioni effettuate nei confronti di **soggetti passivi non residenti**, qualora le stesse siano **rilevanti territorialmente in Italia**;
- le operazioni effettuate nei confronti di **enti non commerciali** che agiscano nell'**esercizio di impresa**.

Infine, si segnala che **anche** gli **enti non commerciali**, che operino nell'**esercizio di impresa**, possono applicare il regime dell'Iva per cassa alle cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato ed effettuate nei confronti di **cessionari o committenti** che, a loro volta, agiscono nell'**esercizio di impresa, arte o professione**.

4. AMBITO TEMPORALE

Il nuovo regime introdotto dall'art. 7, D.L. 185/2008 s'incentra sul differimento dell'esigibilità dell'Iva. Pare, quindi, quanto mai opportuno chiarire il concetto di «**esigibilità**» dell'Iva.

Secondo quanto indicato nella Sesta Direttiva n. 77/388/Cee, l'esigibilità dell'imposta consiste nel diritto che l'Erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito. L'art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1972 recepisce il concetto comunitario di esigibilità e lo collega strettamente a quello di «**effettuazione dell'operazione**»: *«l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate»*. Il medesimo articolo specifica che:

- le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della **stipulazione** dell'atto, se riguardano i **beni immobili**, e nel momento della loro **consegna** o **spedizione**, se riguardano **beni mobili**;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del **pagamento del corrispettivo**.

Se **prima** del verificarsi dei predetti eventi viene emessa fattura, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla **data** della **fattura**.

Pertanto, nel regime Iva ordinario l'**imposta** diviene **esigibile** nel momento in cui le operazioni sono **effettuate**; diversamente, nel regime in esame, l'esigibilità dell'imposta è **differita** al momento dell'**effettivo incasso** dell'importo fatturato. In altri termini, nel regime dell'Iva per cassa, l'obbligo di versare l'Iva a debito sulle vendite effettuate sorgerà esclusivamente nel momento in cui la stessa viene effettivamente incassata; per converso, il soggetto committente o cessionario potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta addebitatagli in via di rivalsa, esclusivamente una volta corrisposta al prestatore o cedente. Ciò è diretta conseguenza del disposto di cui all'art. 19, co. 1, D.P.R. 633/1972, secondo cui *«il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile»* in capo al soggetto che ha emesso la fattura.

In caso di **pagamenti frazionati**, il D.M. 26.3.2009 e le CC.MM. 8/E/2009 e 20/E/2009 hanno chiarito che l'imposta diviene esigibile in capo al cedente/prestatore e detraibile in capo al cessionario/committente nella **proporzione esistente** tra **importo incassato/pagato** e **corrispettivo complessivo** dell'operazione.

Per evitare possibili frodi, il Legislatore ha previsto, tuttavia, un **limite massimo al differimento** dell'esigibilità dell'imposta: l'imposta diviene, comunque, esigibile **trascorso un anno** dal momento di **effettuazione dell'operazione**. Conseguentemente, nonostante l'applicazione del

regime dell'Iva per cassa, il **cedente/prestatore** è in ogni caso chiamato a **versare** l'imposta, qualora l'**incasso** del corrispettivo **non** si sia verificato **entro un anno** dall'**effettuazione** dell'**operazione**. Naturalmente, trascorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, anche il **cessionario/committente** avrà facoltà di **detrarre** la relativa Iva anche se non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.

Il **limite annuale massimo** oltre il quale l'imposta diviene esigibile e, quindi, anche detraibile, **non** opera nel caso in cui il **cessionario/committente**, prima dello scadere dell'anno, venga assoggettato a **procedure concorsuali o esecutive**. Nel caso delle procedure concorsuali, beneficiano della sospensione dell'esigibilità dell'Iva tutti i **creditori** per le **fatture emesse** in regime di Iva per cassa; mentre nel caso delle procedure esecutive, la sospensione opera limitatamente al **creditore procedente**, relativamente alle operazioni per cui è stata avviata l'esecuzione forzata, nonché ai **terzi creditori intervenuti successivamente** nella procedura.

5. ADEMPIMENTI

Il differimento dell'esigibilità dell'Iva è un regime opzionale che può essere, o meno, di volta in volta applicato alle varie operazioni poste in essere dai contribuenti al ricorrere delle condizioni sopra esaminate.

Per tale ragione, il cedente/prestatore, che intenda avvalersene, deve manifestare detta intenzione provvedendo ad evidenziare con **apposita annotazione in fattura** che l'operazione è caratterizzata da imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7, D.L. 185/2008. L'indicazione di detta annotazione è *condicio sine qua non* per l'applicazione del regime in parola; in sua mancanza si applica automaticamente il regime ordinario. Inoltre, il cedente/prestatore dovrà **monitorare** il **momento** dell'**incasso** della fattura, al fine di **liquidare correttamente** l'imposta dovuta.

A sua volta, il cessionario/committente, che riceve una fattura recante l'annotazione in questione, è tenuto ad operare la relativa **detrazione** d'imposta a partire dal **momento** in cui **effettua** il **pagamento** del corrispettivo.

Nessun altro particolare **obbligo** grava sui soggetti che applicano il regime dell'Iva per cassa.

6. ENTRATA IN VIGORE

La normativa esaminata può essere applicata in relazione alle **operazioni effettuate** a partire **dal 28.4.2009**, giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del D.M. 26.3.2009.